



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ufficio V - Ambito Territoriale di Cosenza

**Ai candidati inseriti in GAE e GPS della Provincia di Cosenza
a mezzo pubblicazione sul sito web istituzionale A.T. Cosenza
Alle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Cosenza
Alle OO.SS. provinciali del Comparto Istruzione e Ricerca**

Oggetto: personale docente aspirante ad assunzione con contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico e fino al termine delle attività didattiche - riscontro a diffide, reclami e istanze di accesso agli atti.

In esito alla pubblicazione delle individuazioni risultanti dalla procedura informatizzata finalizzata al conferimento delle supplenze fino al termine dell'anno scolastico e fino al termine delle attività didattiche, sono pervenuti allo scrivente Ufficio reclami, diffide e istanze di accesso agli atti aventi analogo contenuto.

Al fine di assicurare la tempestività dell'azione amministrativa in fase di avvio dell'anno scolastico e contestualmente fornire riscontro unico e univoco per le situazioni di seguito evidenziate, si forniscono chiarimenti in merito alle segnalazioni ricevute con maggiore frequenza.

La presente nota ha esclusivamente finalità esplicativa e non costituisce provvedimento di modifica o integrazione dei singoli esiti delle nomine; la stessa viene pubblicata al fine di fornire un quadro generale dei principali criteri che regolano le operazioni di conferimento delle supplenze e di favorire una corretta interpretazione degli esiti risultanti dai bollettini di nomina.

1. Ordine di graduatoria e funzionamento della procedura informatizzata

Le operazioni di conferimento delle supplenze vengono effettuate sulla base delle graduatorie vigenti, delle disponibilità comunicate e/o confermate dalle istituzioni scolastiche e delle preferenze espresse dagli aspiranti nell'istanza informatizzata, secondo le disposizioni ministeriali che disciplinano la procedura.

L'ordine di graduatoria costituisce uno degli elementi fondamentali dell'elaborazione, ma non può essere considerato isolatamente per determinare l'assegnazione di una specifica sede.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ufficio V - Ambito Territoriale di Cosenza

L'algoritmo procede infatti tenendo conto, per ciascun aspirante, delle sedi e delle tipologie di posto/contratto indicate nell'istanza, verificando le disponibilità effettivamente presenti al momento dell'elaborazione.

Pertanto, il fatto che un aspirante collocato in posizione successiva risulti destinatario di una nomina non costituisce, di per sé, indice di errore nell'elaborazione.

L'assegnazione deve essere valutata considerando congiuntamente:

- Posizione in graduatoria;
- Punteggio;
- Disponibilità effettivamente esistenti nel momento in cui la posizione dell'aspirante viene elaborata (tipologia di posto, durata del contratto, consistenza oraria della disponibilità);
- Preferenze espresse dall'aspirante;
- Ordine con il quale le preferenze sono state indicate;
- Eventuali riserve di legge;
- Eventuali precedenze nella scelta previste dalla normativa.

2. Preferenze espresse nell'istanza

Particolare rilievo assume l'ordine delle preferenze inserite dall'aspirante nella domanda di informatizzazione. L'elaborazione non attribuisce automaticamente all'aspirante la sede che, in astratto, risulta più favorevole, ma verifica le preferenze nell'ordine dichiarato dall'interessato, in relazione alle disponibilità compatibili con quanto richiesto. Ne consegue che una sede assegnata ad altro aspirante non può essere reclamata sulla sola base della sua presenza tra le preferenze dell'interessato.

Occorre infatti verificare se:

- la disponibilità fosse ancora esistente (ovvero non già assegnata ad altro candidato) nel momento in cui è stata elaborata la posizione dell'aspirante;
- la disponibilità fosse della tipologia richiesta;
- la durata del contratto fosse compatibile con quella indicata nell'istanza;
- il posto fosse intero o spezzone e tale caratteristica fosse stata selezionata;
- l'aspirante avesse espresso una preferenza compatibile con quella specifica disponibilità.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ufficio V - Ambito Territoriale di Cosenza

3. Preferenze sintetiche

L'indicazione di una preferenza sintetica, quale comune, distretto o provincia, comporta l'inclusione delle sedi ricomprese nell'ambito della preferenza secondo le modalità previste dalla procedura.

Tuttavia, la preferenza sintetica non determina un diritto automatico ad una qualsiasi sede ricompresa nel relativo ambito territoriale. L'assegnazione dipende sempre e comunque dalle disponibilità presenti e dai parametri selezionati dall'aspirante, nonché dall'ordine delle preferenze e dalle condizioni di legge applicabili agli altri aspiranti.

4. Riserve di posti ex legge

Si precisa preliminarmente che il possesso di titoli di riserva o precedenza non può essere riportato nel bollettino ufficiale di nomina né nelle graduatorie, come tutti gli altri dati sensibili dei candidati, a tutela della privacy degli interessati. Pertanto, la presenza di asterischi (*) nelle corrispondenti colonne non indica né la presenza né l'assenza di un titolo di riserva o precedenza, ma rappresenta un'indicazione grafica della circostanza che tali titoli sono stati presi in considerazione, laddove presenti, nell'elaborazione dell'assegnazione degli incarichi.

Le riserve previste legge operano nei limiti delle quote e delle scoperture determinate secondo la normativa vigente.

La riserva di posto non deve essere confusa con una precedenza assoluta nella scelta della sede né con un diritto assoluto all'individuazione: l'applicazione della riserva consente, nei limiti della relativa quota, l'individuazione di aspiranti appartenenti alle categorie di legge anche qualora questi risultino collocati in posizione successiva rispetto ad altri aspiranti privi del medesimo titolo. Pertanto, può verificarsi legittimamente che un aspirante collocato in posizione successiva in graduatoria risulti destinatario di una nomina in applicazione della riserva, senza che ciò costituisca violazione dell'ordine di graduatoria.

Anche in presenza di titoli di riserva, la procedura informatizzata tiene comunque prioritariamente conto della nominabilità degli aspiranti, della formulazione dell'istanza e di eventuali titoli di precedenza, di pari o maggiore grado, degli altri aspiranti sulla stessa cdc.

In particolare, gli aspiranti nominati per riserva, partecipano dopo l'individuazione dei candidati "convocati" in ordine di graduatoria e, dunque, scelgono solo sulle cattedre residue, ovvero non già scelte



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ufficio V - Ambito Territoriale di Cosenza

da questi ultimi. Il sistema, di fatto, accantona un numero di posti interi sufficiente a soddisfare il contingente riservisti ma l'accantonamento è esclusivamente quantitativo e non qualitativo. A titolo meramente esemplificativo, poste 100 le disponibilità su posto intero per la cdc xxx e 20 il contingente riservisti, il sistema “convoca” per merito fino a coprire i primi 80 posti per poi passare alle individuazioni per riserva. I riservisti, quindi, potranno scegliere solo sulle 20 disponibilità residue e non su tutte le 100 disponibilità iniziali. Ne consegue che se in domanda l'aspirante non esprime preferenza per nessuna delle sedi effettivamente disponibili, la nomina non può concretizzarsi.

Discorso analogo vale anche per gli aspiranti in possesso di un titolo di precedenza nella scelta della sede. In questo caso, la convocazione avviene inizialmente per merito, questo perché l'aspirante in possesso di un titolo di precedenza nella scelta non può in alcun caso ottenere una sede migliorativa, per consistenza o durata, rispetto a quella che gli spetterebbe da graduatoria. L'aspirante viene quindi convocato in ordine di graduatoria ed individuato sulla prima delle preferenze disponibili. Se l'individuazione va a buon fine, l'algoritmo applica il titolo di precedenza ed assegna all'aspirante una sede espressa con preferenza migliorativa tra quelle di pari consistenza e durata, anche se precedentemente assegnata a candidato meglio posizionato in graduatoria; se l'individuazione non avviene per mancata espressione di preferenza sulle sedi effettivamente disponibili, il candidato non viene nominato su alcuna sede, a prescindere dal titolo di precedenza posseduto.

5) Conferma sul posto di sostegno

La procedura di conferma per continuità didattica prevista dall'art. 13 dell'O.M. n. 27/2026 e dalle relative disposizioni applicative si articola in una serie di passaggi successivi, tutti necessari ai fini dell'eventuale conferma del docente. In particolare, ai fini della conferma, devono essere verificati i seguenti elementi:

- Richiesta della famiglia dell'alunno: La procedura prende avvio dalla richiesta di continuità formulata dalla famiglia dell'alunno entro i termini previsti dalla normativa.
- Approvazione della richiesta da parte dell'istituzione scolastica: Il DS, anche sentito il GLO, esprime il proprio parere in merito alla richiesta pervenuta dalla famiglia;
- Volontà del docente: Il docente interessato deve manifestare espressamente la propria disponibilità alla conferma sulla medesima sede e sul posto di sostegno, attraverso l'apposita



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ufficio V - Ambito Territoriale di Cosenza

dichiarazione inserita nell'istanza di partecipazione alla procedura, specificando anche la tipologia di contratto che è disposto ad accettare;

- Disponibilità del posto: Deve sussistere, per l'anno scolastico successivo, una disponibilità di posto di sostegno sulla medesima sede e nella tipologia di posto interessata, nell'ambito delle disponibilità utilizzabili per le operazioni di conferimento degli incarichi;
- Nominabilità del docente: La presenza della richiesta della famiglia, della volontà del docente e della disponibilità del posto non comporta automaticamente la conferma. L'ultimo, determinante, passaggio nella procedura per la continuità didattica è la verifica tecnica della "nominabilità" nell'ambito della procedura informatizzata, finalizzata ad accertare se il docente, in base alla propria posizione in graduatoria, al punteggio, alle preferenze espresse e agli altri criteri applicabili alle operazioni di conferimento, rientrerebbe effettivamente nel turno di nomina, ossia se sarebbe stato virtualmente individuato tra gli aspiranti convocabili per l'attribuzione di un incarico.

La nominabilità costituisce, pertanto, la **condizione necessaria** affinché possa essere perfezionata la conferma per continuità. Anche quando le condizioni propedeutiche risultano correttamente rilevate (risultano acquisite la richiesta di continuità da parte della famiglia, la volontà del docente alla conferma e risulta presente la disponibilità del posto presso la sede di servizio dell'a.s. precedente), se la verifica tecnica relativa alla nominabilità ha dato esito negativo (l'aspirante non sarebbe rientrato nel turno di nomina, non risultando tra gli aspiranti virtualmente individuabili per l'attribuzione dell'incarico) non si può procedere con la conferma del docente; da qui la motivazione "non rientra in turno di nomina" che non indica la mancanza della richiesta della famiglia, della volontà della docente o della disponibilità del posto, ma fa riferimento esclusivamente all'esito negativo della verifica tecnica relativa alla nominabilità. La continuità didattica, infatti, non può essere intesa come un autonomo diritto alla conferma indipendente dalle ordinarie condizioni di accesso alla procedura di conferimento dell'incarico. La verifica della nominabilità serve proprio ad accertare che il docente interessato avrebbe avuto titolo a partecipare all'individuazione per una supplenza nell'ambito della relativa procedura. La presenza della disponibilità del posto e la manifestazione di volontà della docente, pur costituendo elementi necessari della procedura, non sono sufficienti a determinare la conferma qualora il docente non risulti nominabile, vale a dire qualora **non rientri nel turno di nomina** sulla base dell'elaborazione effettuata.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ufficio V - Ambito Territoriale di Cosenza

6) Disponibilità dei posti e momento dell'elaborazione

Un ulteriore elemento frequentemente oggetto di equivoco riguarda la disponibilità dei posti.

La procedura informatizzata opera sulla base delle disponibilità presenti e trasmesse all'Amministrazione per il turno di nomina.

La circostanza che un posto risulti successivamente nel bollettino o sia stato assegnato ad un aspirante collocato più avanti non consente, da sola, di affermare che quel posto fosse disponibile e attribuibile al momento in cui è stata elaborata la posizione di un aspirante collocato anteriormente.

La verifica deve essere effettuata con riferimento al momento effettivo dell'elaborazione della posizione e alle caratteristiche della disponibilità allora presente.

7) Posti interi, spezzoni e tipologia delle disponibilità

Le disponibilità non sono tutte equivalenti. La procedura distingue, tra l'altro, i posti interi dagli spezzoni e tiene conto delle caratteristiche della disponibilità e delle opzioni espresse dall'aspirante.

In particolare, le operazioni relative alle riserve di posto devono essere effettuate nel rispetto delle specifiche disposizioni che disciplinano l'utilizzo delle quote di riserva e delle caratteristiche delle disponibilità.

Pertanto, non è corretto confrontare automaticamente una nomina su posto intero con una nomina su spezzone o con una diversa tipologia di disponibilità senza verificare le relative condizioni.

8) Accesso agli atti e titoli di riserva, precedenza e preferenza

Con riferimento alle richieste di accesso agli atti concernenti i titoli di riserva, precedenza e preferenza dichiarati da altri aspiranti, si precisa che la mera circostanza che un candidato abbia ottenuto una sede indicata tra le preferenze dell'istante, sia che lo preceda sia che lo segua in graduatoria, non determina di per sé un diritto all'ostensione della relativa documentazione.

Ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l'accesso ai documenti amministrativi presuppone la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. L'istanza deve pertanto essere valutata con riferimento alla concreta posizione giuridica dell'istante e alla specifica rilevanza della documentazione richiesta, nel rispetto dei diritti dei soggetti controinteressati.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ufficio V - Ambito Territoriale di Cosenza

Le informazioni relative ad altri aspiranti possono essere comunicate esclusivamente nei limiti consentiti dalla normativa vigente e in presenza dei presupposti richiesti per l'accesso. Non possono, in ogni caso, essere divulgati dati sanitari o altre informazioni personali non pertinenti rispetto all'interesse giuridicamente tutelato. Il possesso del relativo titolo è dichiarato dall'interessato nella domanda di partecipazione, secondo le modalità previste dalla procedura, e tale dichiarazione costituisce la documentazione acquisita agli atti dell'Amministrazione nell'ambito della procedura.

Resta fermo che non potranno essere accolte richieste aventi carattere meramente esplorativo, volte esclusivamente a verificare il possesso di titoli da parte di altri aspiranti, in assenza di una concreta e specifica correlazione con la posizione giuridica dell'istante.

9) Verifica degli eventuali reclami

Le istanze di reclamo e le richieste di verifica vengono esaminate dall'Ufficio sulla base degli elementi effettivamente acquisiti agli atti della procedura. L'eventuale differenza di posizione o punteggio tra due aspiranti, presa isolatamente, non costituisce elemento sufficiente per accertare un errore di algoritmo.

In sede di verifica vengono considerati tutti gli elementi che hanno concorso alla determinazione dell'esito, tra cui graduatoria, preferenze, disponibilità, tipologia dei posti, riserve, precedenza e ulteriori condizioni previste dalla disciplina vigente. Qualora venga accertato un errore materiale, informatico o amministrativo, l'Amministrazione procederà secondo le modalità previste dalla normativa, adottando gli eventuali provvedimenti di competenza.

Si invita pertanto gli aspiranti, prima di formulare reclami fondati esclusivamente sul confronto tra la propria posizione e quella di altri candidati, a considerare che l'ordine di graduatoria costituisce soltanto uno degli elementi che concorrono all'elaborazione della nomina.

L'Amministrazione, nel procedere alle operazioni di conferimento delle supplenze, applica le disposizioni normative e le indicazioni ministeriali vigenti, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, tutela delle categorie protette e protezione dei dati personali.

In vista dei prossimi turni di nomina, necessari per gestire le disponibilità sopravvenute a seguito di rinunce, mancate prese di servizio, concessione di part time e/o aspettativa o a qualsiasi altro titolo, si fa presente quanto segue:



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ufficio V - Ambito Territoriale di Cosenza

1) L'art. 12, c. 10, O.M. 27/2026 dispone che *“L’assegnazione dell’incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti docenti utilmente collocati in graduatoria che non siano risultati assegnatari di un incarico sulla base delle preferenze espresse, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 12.”*

Il divieto di rifacimento delle operazioni di conferimento di supplenza ed il rinvio a turni successivi delle disponibilità sopravvenute sancite dall'art.12 c.10 dell'O.M. 27/2026 implicano che le individuazioni concretizzatesi nei turni di nomina precedenti non possono essere modificate a seguito di variazioni nelle disponibilità. Infatti, al momento dell'individuazione, la sede reclamata non risultava tra quelle disponibili e quindi attribuibili dal sistema; pertanto, la procedura informatizzata non avrebbe potuto finalizzare l'incrocio. Si consideri inoltre che, in questa fase del processo, il docente è già destinatario di incarico; eventuale rinuncia sancirebbe quindi la sua esclusione dai turni di nomina successivi.

Le disponibilità sopravvenute, quindi, non possono essere in alcun modo reclamate dai docenti che abbiano già ottenuto diversa assegnazione nei turni precedenti.

2) L'art. 12 c. 12 O.M. 27/2026 dispone che *“L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all’articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l’ordine delle preferenze espresse nell’istanza dall’aspirante. Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo, senza frazionare le relative disponibilità, anche in caso di utilizzo delle graduatorie di istituto a seguito dell’esaurimento delle GPS. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso. Alle medesime condizioni ha titolo al completamento di orario anche*



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ufficio V - Ambito Territoriale di Cosenza

l'aspirante cui è conferita una supplenza ai sensi dell'articolo 2, comma 3, con orario inferiore a quello obbligatorio di insegnamento.”.

Ne consegue che l'aspirante che in turno di nomina precedente ha ottenuto incarico su spezzone o posto orario su spezzone ha diritto al completamento se e solo se si verificano le seguenti condizioni:

- Eventuali spezzoni o posti orario che si rendono disponibili nei successivi turni di nomina sono compatibili con quanto indicato dall'aspirante nella propria domanda in riferimento alle classi di concorso ed alle sedi per il completamento. A titolo esemplificativo, il candidato che specifica completamento di spezzone su stessa cdc e/o stesso comune, non potrà ottenere individuazione su spezzoni presenti su cdc diversa da quella della prima assegnazione (neppure se abilitato e in posizione utile nella relativa graduatoria) o su comune differente.
- Il completamento è possibile sino al raggiungimento dell'orario obbligatorio previsto per il corrispondente personale di ruolo. Pertanto, il docente che abbia ottenuto spezzone di 10 ore su cdc della scuola secondaria di secondo grado non potrà essere individuato su altro spezzone superiore alle 8 ore.

Il completamento degli spezzoni è un diritto garantito nel limite del rispetto delle condizioni sopra esposte e non può essere considerato obbligo dell'Amministrazione. In particolare, non è prevista la possibilità di frazionare posti interi per consentire il completamento nel caso di utilizzo delle GPS o delle GI a seguito di esaurimento delle GPS.

3) Le operazioni di nomina per disponibilità sopravvenute riprendono dal primo dei candidati non individuati, anche se già trattati per posizione di graduatoria.

Per quanto sopra, l'Ufficio rigetta ogni istanza pervenuta con riferimento ai casi sopra esposti.

Il presente riscontro è da intendersi avente valore anche in futuro per ogni analoga istanza che pervenga in relazione ai successivi turni di nomina.

La pubblicazione della presente sul sito web dello scrivente Ufficio ha valore di notifica a ogni effetto di legge.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ufficio V - Ambito Territoriale di Cosenza

Per quanto non espressamente trattato nel presente avviso, gli interessati sono invitati ad inviare segnalazione tramite posta elettronica ordinaria alla casella mail ufficio.reclutamento.cs@istruzione.it. Si evidenzia che trattandosi di peo, l'invio di segnalazioni tramite pec non assume alcun valore legale e rende di fatto impossibile riscontrarlo.

IL DIRIGENTE

Concetta Gullì

Responsabili del Procedimento: Laura Ricca e Marta Sicoli ufficio.reclutamento.cs@istruzione.it